

MODULARIO  
P.C. — P.A. — 60

Modello n.60

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI — DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Allerta	Criticità	Scenario di evento	Effetti e danni
<p style="text-align: center;">rossa</p>	<p style="text-align: center;">elevata</p>	<p>Si possono verificare fenomeni <b>numerosi e/o estesi</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instabilità di versante, anche profonda, anche di grandi dimensioni;</li> <li>- frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;</li> <li>- ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;</li> <li>- rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con estesi fenomeni di inondazione;</li> <li>- occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d'acqua minori.</li> </ul> <p>Caduta massi in più punti del territorio.</p>	<p><b>Grave pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane.</b></p> <p><b>Effetti ingenti ed estesi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- danni a edifici e centri abitati, alle attività e colture agricole, ai cantieri e agli insediamenti civili e industriali, sia vicini sia distanti dai corsi d'acqua, per allagamenti o coinvolti da frane o da colate rapide;</li> <li>- danni o distruzione di infrastrutture ferroviarie e stradali, di argini, ponti e altre opere idrauliche;</li> <li>- danni a beni e servizi;</li> </ul>
		<p>Si possono verificare <b>numerosi e/o estesi</b> fenomeni, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- piene fluviali dei corsi d'acqua maggiori con estesi fenomeni di inondazione anche di aree distanti dal fiume, diffusi fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell'alveo;</li> <li>- fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, sormonto dei ponti e altre opere di attraversamento, nonché salti di meandro;</li> <li>- occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d'acqua maggiori.</li> </ul> <p><b>Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d'acqua maggiori può determinare criticità.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento;</li> <li>- rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi;</li> <li>- danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate;</li> <li>- innesco di incendi e lesioni da fulminazione.</li> </ul>

MODULARIO  
P.C. — P.A. — 60

Modello n.60

## Legenda

La presente tabella deve essere considerata esemplificativa e non esaustiva dei fenomeni che possono verificarsi.

Ai fini delle attività del Sistema di allertamento si definiscono:

**Criticità idraulica:** rischio derivante da piene e alluvioni che interessano i corsi d'acqua del reticolo maggiore, per i quali è possibile effettuare una previsione dell'evoluzione degli eventi sulla base del monitoraggio strumentale dei livelli idrici.

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in **"ALLERTA GIALLA — ARANCIONE — ROSSA IDRAULICA"**.

**Criticità idrogeologica:** rischio derivante da fenomeni puntuali quali frane, ruscellamenti in area urbana, piene e alluvioni che interessano i corsi d'acqua minori per i quali non è possibile effettuare una previsione dell'evoluzione degli eventi sulla base del monitoraggio strumentale dei livelli idrici.

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in **"ALLERTA GIALLA - ARANCIONE - ROSSA IDROGEOLOGICA"**.

**Criticità idrogeologica per temporali:** rischio derivante da fenomeni meteorologici caratterizzati da elevata incertezza previsionale in termini di localizzazione, tempistica e intensità. L'allerta viene emessa in funzione della probabilità di accadimento del fenomeno, della presenza di una forzante meteo più o meno riconoscibile e della probabile persistenza dei fenomeni.

All'incertezza della previsione si associa inoltre la difficoltà di disporre in tempo utile di dati di monitoraggio strumentali per aggiornare la previsione degli scenari d'evento.

Il massimo livello di allerta previsto per i temporali è quello arancione. Non è previsto un codice di allerta rosso specifico per i temporali perché tali fenomeni, in questo caso, sono associati a condizioni meteo perturbate intense e diffuse che già caratterizzano lo scenario di criticità idrogeologica rossa. Anche gli effetti e i danni prodotti sono gli stessi.

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in **"ALLERTA GIALLA - ARANCIONE PER TEMPORALI"**.

## RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI LIVELLI DI ALLERTA

Se per una stessa zona d'allerta sono valutati differenti scenari d'evento (temporali, idraulico e idrogeologico), sulla mappa del bollettino viene convenzionalmente rappresentato lo scenario con il livello di allerta più gravoso.

MODULARIO P.C. - P.A. - 60
-------------------------------

Modello n.60

Allegato 2

### **Indicazioni per l'omogeneizzazione della risposta del sistema di protezione civile: attivazione delle Fasi operative**

Lo scopo del presente documento è fornire dei criteri di massima per la definizione delle principali attività di protezione civile da attuare a seguito dell'allertamento per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, tramite l'attivazione delle Fasi operative definite nei piani di emergenza. Tale attività è volta a uniformare la definizione di dette Fasi operative che, al momento, nel contesto territoriale nazionale, sono disomogenee sia per quanto concerne la denominazione sia in relazione alle misure operative previste.

Le Fasi operative dei piani di emergenza a vari livelli territoriali sono denominate: Fase di attenzione, Fase di preallarme e Fase di allarme.

La correlazione tra Fase operativa e allerta non è automatica; in ogni caso, un livello di allerta gialla/arancione prevede l'attivazione diretta almeno della Fase di attenzione e in caso di un livello di allerta rossa almeno della Fase di preallarme. La Regione/Provincia Autonoma e i sistemi locali, ciascuno per l'ambito di propria competenza, valutano l'opportunità di attivare direttamente – o successivamente, all'approssimarsi dei fenomeni – la Fase di preallarme o di allarme, in considerazione dello scenario previsto, della probabilità di accadimento dei fenomeni, della distanza temporale dall'effettivo verificarsi della previsione e delle capacità di risposta complessive del proprio sistema di Protezione Civile.

La Regione/Provincia Autonoma, inoltre, dirama l'allerta per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico sul territorio regionale, e comunica la Fase operativa attivata per la propria struttura al Dipartimento della Protezione Civile e al territorio di competenza.

L'attivazione della Fase operativa, a seguito dell'emanazione di un livello di allerta – valutazione di criticità ordinaria, moderata o elevata (cfr. Direttiva PCM 27 febbraio 2004 e s.m.i.), che corrispondono quindi rispettivamente ai codici colore giallo, arancione, rosso – quindi, non avviene in maniera automatica, ma deve essere dichiarata dai soggetti responsabili delle pianificazioni e delle procedure ai diversi livelli territoriali, anche sulla base della situazione contingente. Parimenti deve essere formalizzato il rientro a una Fase operativa inferiore e/o la cessazione dell'attivazione, quando venga valutato che la situazione sia tale da permettere una riduzione e/o il rientro dell'attività verso condizioni di normalità.

Le Fasi operative descritte sono riferibili sostanzialmente al caso in cui si ha una previsione dell'evento e sono, generalmente, consequenziali. Tuttavia ove si manifestasse una situazione che richieda

MODULARIO P.C. - P.A. - 60
-------------------------------

Modello n.60

Allegato 2

l'attivazione del sistema di protezione civile, il responsabile della gestione dell'emergenza attiverà, con immediatezza, le risorse necessarie per attuare gli interventi finalizzati al contrasto degli effetti dell'evento in atto. Tali situazioni devono essere comunicate tempestivamente agli enti sovraordinati e alle altre amministrazioni che possono essere interessate dall'evento.

Le attività descritte sono da intendersi come indicazioni di massima che ciascuna Amministrazione competente per la pianificazione di emergenza potrà adattare, nell'ambito delle propria responsabilità, alla propria specifica realtà territoriale e organizzativa.

Il Dipartimento della protezione civile provvede ad attivare la propria struttura secondo le proprie procedure interne, in accordo con quanto previsto dalla Direttiva PCM 3 dicembre 2008, inerente gli "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze", e dal DPCM 3 dicembre 2008, relativo alla "Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile".

Le indicazioni contenute nella tabella "Fasi operative - Principali azioni" e nel presente documento hanno lo scopo di uniformare le principali attività di protezione civile da attuare all'attivazione delle singole Fasi operative - attenzione, preallarme, allarme - ai livelli di coordinamento regionale, provinciale e comunale.

Ciascuna Amministrazione può, con provvedimento motivato, adottare eventuali variazioni rispetto alle indicazioni ed ai principi sanciti nel presente documento.

MODULARIO P.C. - P.A. - 60
-------------------------------

Modello n.60

Allegato 2

**Tabella Fasi operative - Principali azioni**

Nel seguito vengono descritte le principali attività da prevedere in ciascuna Fase operativa - per i livelli regionale, provinciale e comunale/intercomunale - riportate schematicamente nella Tabella "Fasi operative - Principali azioni".

Si ribadiscono le attivazioni minime della Fase di attenzione per allerta gialla/arancione e della Fase di preallarme in caso di allerta rossa.

In termini di "Risposta Operativa" del sistema di protezione civile il quadro delineato è da considerare di carattere generale e non di dettaglio, né esaustivo se commisurato al complesso delle attivazioni che caratterizzano la gestione di un evento emergenziale.

Pertanto sono state individuate famiglie di azioni declinate in "Classi" (Verifica, Attiva ecc.) e in "Ambiti" (Coordinamento, Operativo e risorse), lasciando alle singole Amministrazioni coinvolte il compito di contestualizzare e dettagliare ulteriormente, in sede di aggiornamento della pianificazione di emergenza, le indicazioni di massima contenute nella Tabella.

Il contenuto della suddetta Tabella è rivolto ai soggetti istituzionali cui la Regione si deve relazionare in emergenza e non direttamente alla popolazione, e ciò in base al principio di sussidiarietà, che vede i sistemi regionali responsabilmente e tecnicamente in grado di fornire un servizio alle amministrazioni locali, essendo i Comuni, secondo la normativa vigente, responsabili dell'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza (art. 108, comma 1, lettera c, del d.lgs 112/98 e art. 15 della legge 225/92 e s.m.i.), nonché della informazione alla popolazione (art. 12 della legge 265/99).

MODULARIO P.C. - P.A. - 60
-------------------------------

Modello n.60

Allegato 2

**Descrizione**

Le attività riportate in ciascuna Fase devono considerarsi aggiuntive o rafforzative di quelle già messe in atto nelle Fasi precedenti. Il passaggio da una Fase operativa ad una Fase superiore, ovvero ad una inferiore, viene disposto dal soggetto responsabile dell'attività di protezione civile, anche sulla base delle valutazioni operative e delle comunicazioni provenienti dal sistema di allertamento.

**FASE DI ATTENZIONE**

La Fase di Attenzione si attiva direttamente a seguito dell'emanazione di livello di allerta gialla o arancione e, su valutazione, anche in assenza di allerta.

**Livello Regione/Provincia Autonoma**

(monitoraggio e sorveglianza, condivisione delle informazioni, verifica delle procedure, verifica della disponibilità del volontariato regionale e delle risorse logistiche). Essa è caratterizzata da attività di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni e dalla verifica e predisposizione delle misure eventualmente da attivare ove la situazione lo richieda. A tal fine la Regione/Provincia Autonoma, attraverso il proprio Centro Funzionale Decentrato (CFD), svolge un'attività continua di previsione, monitoraggio e sorveglianza degli eventi meteorologici, idrogeologici e idraulici e del relativo effetto al suolo, definendo gli scenari di rischio connessi. Inoltre, analogamente, attraverso la propria Sala operativa, garantisce la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di protezione civile con l'obiettivo di allertare tempestivamente le diverse componenti e strutture preposte alla gestione emergenziale. Al fine di assicurare la massima efficacia è necessario garantire la costante condivisione delle informazioni e il raccordo delle attività tra il CFD e la Sala operativa.

**Livello provinciale attraverso le competenze di Prefettura-UTG e Provincia/Città metropolitana - sulla base della pianificazione di emergenza**

(attivazione del flusso delle informazioni, monitoraggio sul territorio, verifica delle procedure di pianificazione). Attiva il flusso delle informazioni con la Sala operativa regionale e i Comuni interessati dall'allertamento, la verifica della reperibilità del personale, il monitoraggio della situazione per verificare eventuali necessità di supporto ai Comuni.

**Livello comunale e intercomunale - sulla base della pianificazione di emergenza**

MODULARIO P.C. - P.A. - 60
-------------------------------

Modello n.60

Allegato 2

**(attivazione del flusso delle informazioni, monitoraggio sul territorio, verifica della procedure di pianificazione, informazione alla popolazione, verifica della disponibilità del volontariato comunale e delle risorse logistiche).**

È caratterizzata dall'attivazione del flusso delle informazioni con la Sala operativa regionale, la Prefettura-UTG e la Provincia (secondo le modalità e le procedure stabilite da normativa/indicazioni regionali vigenti), a seguito della ricezione del messaggio di allertamento, dalla verifica della reperibilità dei componenti del COC e del restante personale coinvolto nella eventuale gestione delle attività e nel monitoraggio dei punti critici presenti sul territorio di competenza. Viene valutata l'opportunità di attivare il presidio territoriale comunale, ove costituito. L'attivazione della Fase operativa viene comunicata alla popolazione dando informazione sui principali comportamenti di prevenzione e di autoprotezione, utilizzando le modalità definite nella pianificazione di emergenza.

MODULARIO P.C. - P.A. - 60
-------------------------------

Modello n.60

Allegato 2

### FASE DI PREALLARME

La Fase di Preallarme si attiva direttamente a seguito della emanazione di livello di allerta rossa, e su valutazione per i livelli di allerta inferiori.

#### Livello Regione/Provincia Autonoma

(monitoraggio e sorveglianza, predisposizione ed eventuale attivazione delle risorse). Tale Fase è caratterizzata, dalle attività di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni previsti o in atto – con la diffusione dei relativi aggiornamenti – e dall'attivazione di misure necessarie, sia di carattere preventivo, sia per la gestione di eventuali effetti sul territorio (interruzioni o limitazioni stradali, effetti localizzati...).

In tale fase è opportuna l'attivazione delle misure idonee al monitoraggio sul territorio, dell'evento previsto o in atto, tramite l'attivazione dei presidi territoriali, al fine di raccogliere tempestivamente le informazioni sull'evoluzione dei fenomeni e sulle misure attuate ai diversi livelli locali. Inoltre supporta la gestione delle attività emergenziali, provvedendo all'individuazione e alla predisposizione delle risorse disponibili, per le ulteriori misure da attuare, ove i fenomeni e/o gli effetti evolvessero negativamente, o su specifiche richieste provenienti dal territorio.

La Regione, inoltre, garantisce il supporto ai Centri di coordinamento eventualmente attivati sul territorio.

#### Livello provinciale attraverso le competenze di Prefettura-UTG e Provincia/Città metropolitana - sulla base della pianificazione di emergenza

(monitoraggio del territorio, predisposizione ed eventuale attivazione delle risorse). Prevede la valutazione dell'attivazione del Centro di coordinamento provinciale (Centro di Coordinamento dei Soccorsi - CCS o altro centro operativo definito nel piano provinciale di emergenza) per il coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione ed eventuale attivazione di misure preventive e degli interventi in caso di peggioramento della situazione. In particolare, le azioni principali sono la verifica e l'eventuale interdizione della viabilità, la verifica delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse, l'eventuale attivazione dei Centri Operativi Misti – COM, o degli analoghi organi di coordinamento, per il supporto ai Comuni, l'allertamento o attivazione del volontariato e dei poli logistici qualora previsto dall'ordinamento regionale.



MODULARIO  
P.C. - P.A. - 60

Modello n.60

Allegato 2

**Livello comunale e intercomunale - sulla base della pianificazione di emergenza**

(monitoraggio sul territorio - presidio territoriale, attivazione del Centro Operativo Comunale/Intercomunale - COC/COI, predisposizione delle risorse, informazione alla popolazione). Prevede l'attivazione del COC, anche in forma ridotta, il coordinamento delle prime azioni in stretto raccordo con gli altri centri operativi attivati nonché con gli enti sovraordinati (Prefettura-UTG, Provincia, Regione). Garantisce l'informazione alla popolazione e l'attivazione e la gestione di misure preventive e/o necessarie per il contrasto di eventuali effetti sul territorio (interruzioni o limitazioni stradali, effetti localizzati...). Inoltre prevede la predisposizione delle misure di gestione di emergenza che potrà presentarsi ove i fenomeni e/o gli effetti evolvessero negativamente.

MODULARIO P.C. - P.A. - 60
-------------------------------

Modello n.60

Allegato 2

## FASE DI ALLARME

La Fase di allarme si attiva su valutazione per i diversi livelli di allerta o direttamente qualora l'evento si manifesti in maniera improvvisa.

### Livello Regione/Provincia Autonoma

(monitoraggio e sorveglianza, valutazione delle esigenze, attivazione e gestione delle risorse regionali). Si prevede l'attivazione dell'intero sistema regionale di protezione civile sia al fine di predisporre misure preventive sia, se necessario, per la gestione delle risorse regionali in coordinamento e in supporto alle strutture attivate sul territorio (Centri di coordinamento).

In tale Fase diviene fondamentale acquisire il quadro organico della situazione in atto, tramite il CFD e la Sala operativa, anche in termini di misure di salvaguardia realizzate e di criticità in corso, al fine di valutare l'evoluzione dello scenario e le esigenze prioritarie di attivazione e impiego delle risorse. Tale attività richiede un costante raccordo con le strutture attivate sul territorio (Centri di coordinamento).

### Livello provinciale attraverso le competenze di Prefettura-UTG e Provincia/Città metropolitana - sulla base della pianificazione di emergenza

(monitoraggio sul territorio, attivazione dei Centri di coordinamento, controllo della viabilità e della rete ferroviaria, delle reti delle infrastrutture e servizi, evacuazione, soccorso ed assistenza della popolazione). Attiva, ove non già operativo, il CCS (o altro centro operativo definito nel piano provinciale di emergenza). Consiste nell'attuazione delle misure preventive e/o necessarie alla gestione dell'emergenza a supporto dei Comuni per l'evento previsto o in atto.

### Livello comunale e intercomunale - sulla base della pianificazione di emergenza

(monitoraggio sul territorio – presidio territoriale, evacuazione, soccorso, assistenza ed informazione alla popolazione). Prevede la piena operatività del sistema comunale di protezione civile, sia in previsione di evento sia in caso di evento in atto, in stretto raccordo con gli altri centri operativi attivati.

MODULARIO  
P.C. - P.A. - 60

Modello n.60

Allegato 2

**RISPOSTA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Tabella Fasi operative - Principali azioni.****ATTENZIONE**

ISTITUZIONI		FASE	CLASSE	AMBITO COORDINAMENTO	AMBITO OPERATIVO E RISORSE
COMUNE		<b>ATTENZIONE</b>	VERIFICA	L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E L'ADEMPIMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE RISPETTO AI CONTENUTI DELLA PROPRIA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA ATTIVANDO IL FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI.	LA DISPONIBILITÀ DEL VOLONTARIATO COMUNALE PER L'EVENTUALE ATTIVAZIONE E L'EFFICIENZA LOGISTICA.
			VALUTA	L'ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)	L'ATTIVAZIONE DEI PRESIDII TERRITORIALI COMUNALI
PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA			VERIFICA	L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E L'ADEMPIMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE RISPETTO AI CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA	LA DISPONIBILITÀ DEL VOLONTARIATO PER L'EVENTUALE ATTIVAZIONE E L'EFFICIENZA LOGISTICA
REGIONE	REGIONE - SETTORE PC		VERIFICA	L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E L'ADEMPIMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE RISPETTO AI CONTENUTI DELLA PROPRIA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA	LA DISPONIBILITÀ DEL VOLONTARIATO, DELLA LOGISTICA REGIONALE E DEI PRESIDII TERRITORIALI PER L'EVENTUALE ATTIVAZIONE
			GARANTISCE	IL FLUSSO COSTANTE DI COMUNICAZIONI TRA S.O.R. E CFD	LE ATTIVITÀ NEI SETTORI DI COMPETENZA
	REGIONE - CFD		GARANTISCE	L'ATTIVITÀ DI PREVISIONE, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA E IL FLUSSO COSTANTE DI COMUNICAZIONI	IL MONITORAGGIO DEI FENOMENI A SCALA LOCALE E L'EVENTUALE EMISSIONE DI MESSAGGI DI AGGIORNAMENTO (A SCALA REGIONALE)
PREFETTURA			VERIFICA	L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E L'ADEMPIMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE RISPETTO AI CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA	LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE STATALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

MODULARIO  
P.C. - P.A. - 60

Modello n.60

Allegato 2

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

PREALLARME		ISTITUZIONI	FASE	CLASSE	AMBITO COORDINAMENTO	AMBITO OPERATIVO E RISORSE
		COMUNE	<b>PRE ALLARME</b>	ATTIVA	IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) E SI RACCORDA CON LE ALTRE STRUTTURE DI COORDINAMENTO EVENTUALMENTE ATTIVATE	IL PROPRIO PERSONALE E IL VOLONTARIATO COMUNALE PER IL MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI PUNTI CRITICI
		PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA		ATTIVA	LA SALA OPERATIVA PROVINCIALE (S.O.P.), SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NELLA PROPRIA PIANIFICAZIONE	IL PROPRIO PERSONALE E IL VOLONTARIATO E LE RISORSE LOGISTICHE PER IL MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA
REGIONE	REGIONE - SETTORE PC	MANTIENE		LA SALA OPERATIVA REGIONALE (S.O.R.) PER IL MONITORAGGIO CONTINUATIVO DELLA SITUAZIONE	I PRESIDIO LOGISTICI E IL VOLONTARIATO REGIONALE PER IL MONITORAGGIO E LA SORVEGLIANZA DEI PUNTI CRITICI. LE ATTIVITÀ NEI SETTORI DI COMPETENZA	
	REGIONE - CFD	MANTIENE		L'ATTIVITÀ DI PREVISIONE, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA CONTINUATIVA, ANCHE CON L'EVENTUALE EMISSIONE DI MESSAGGI DI AGGIORNAMENTO A SCALA REGIONALE		
				SUPPORTA		LE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI EVENTUALE PRONTO INTERVENTO
		PREFETTURA		ATTIVA	LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA ANCHE A SUPPORTO DEI COC ATTIVATI	
				VALUTA	L'ATTIVAZIONE DEL C.C.S. E, SE NECESSARIO, I C.O.M., NELLE MODALITÀ PREVISTE NELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA	L'ATTIVAZIONE DELLE RISORSE STATALI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE E DI CONTROLLO DEL TERRITORIO A SUPPORTO DEGLI ENTI LOCALI

MODULARIO  
P.C. - P.A. - 60

Modello n.60

Allegato 2

## ALLARME


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ISTITUZIONI		FASE	CLASSE	AMBITO COORDINAMENTO	AMBITO OPERATIVO E RISORSE
COMUNE		ALLARME	RAFFORZA	IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) RACCORDANDOSI CON LE ALTRE STRUTTURE DI COORDINAMENTO ATTIVATE	L'IMPIEGO DELLE RISORSE DELLA PROPRIA STRUTTURA E DEL VOLONTARIATO LOCALE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI EVENTUALE PRONTO INTERVENTO, FAVORENDO IL RACCORDO DELLE RISORSE SOVRACOMUNALI EVENTUALMENTE ATTIVATE SUL PROPRIO TERRITORIO
			SOCCORRE		LA POPOLAZIONE
PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA			RAFFORZA	LA SALA OPERATIVA PROVINCIALE (S.O.P.)	L'IMPIEGO DELLE RISORSE DELLA PROPRIA STRUTTURA E DEL VOLONTARIATO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI EVENTUALE PRONTO INTERVENTO SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA E IN REGIME DI SUSSIDIARIETA' RISPETTO AI COMUNI
REGIONE	SETTORE PC		RAFFORZA	LA SALA OPERATIVA REGIONALE (S.O.R.) PER IL MONITORAGGIO CONTINUATIVO DELLA SITUAZIONE	L'IMPIEGO DELLE RISORSE, ANCHE DI VOLONTARIATO REGIONALE
			SUPPORTA		L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI EVENTUALE PRONTO INTERVENTO E LE VALUTAZIONI TECNICHE NECESSARIE
	REGIONE - CFD		RAFFORZA	L'ATTIVITA' CONTINUA DI PREVISIONE, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA CONTINUATIVA, ANCHE CON L'EVENTUALE EMISSIONE DI MESSAGGI DI AGGIORNAMENTO A SCALA REGIONALE	
			SUPPORTA		LE ATTIVITA' DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI EVENTUALE PRONTO INTERVENTO
PREFETTURA			ATTIVA/ RAFFORZA	IL C.C.S. E, SE NECESSARIO, I C.O.M., ANCHE A SUPPORTO DEI C.O.C. ATTIVATI	L'IMPIEGO DELLE RISORSE STATALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI SOCCORSO A SUPPORTO DEGLI ENTI LOCALI

CORTE DEI CONTI



0021246-20/06/2016-SCCLA-PCGEPRE-A



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**Integrazione dei Centri di competenza individuati con i decreti del Capo del Dipartimento del 24 luglio 2013, Rep. n. 3152, e del 14 aprile 2014, Rep. n. 1349.**

#### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**VISTO** il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

**VISTA** la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

**VISTO** il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, di modifica della citata legge n. 225/1992;

**VISTO** l'art. 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e, in particolare, i commi:

- 1, che ha confermato l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
- 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
- 3, il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 «il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

**VISTO** l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che individua le attività ed i compiti di protezione civile, tra i quali rivestono principale importanza la previsione e la prevenzione dei rischi, specificando che le attività di prevenzione sono svolte «anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»;

MODULARIO  
P. C. M. 198

MOD. 3



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;

**VISTO** il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2015, visto e annotato al n. 1103 il 20 aprile 2015 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti al n. 1136 il 24 aprile 2015, con il quale all'ing. Fabrizio CURCIO è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 3 aprile 2015 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** in particolare, l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2, che rimanda all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza finalizzati a concorrere al governo e alla gestione del sistema di allertamento nazionale che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3-bis, è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di protezione civile al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale ai diversi livelli territoriali;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale



MOD. 3



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7, fog. n. 273, con il quale, ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di Competenza;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 14 aprile 2014, n. 1349, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014, reg. n. 1549, con il quale, ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati ulteriori Centri di Competenza;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, del succitato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori Centri di Competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del DPCM del 14 settembre 2012;

**CONSIDERATO** che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera c), il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;

**VISTA** la nota del 22 febbraio 2016 prot. n. P/14/16, con la quale il Prof. Bruno Busacca, Dean della SDA Bocconi School of Management e il Dott. Bruno Pavesi, Consigliere Delegato dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, hanno dichiarato che la SDA Bocconi School of Management dispone di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);